

REGOLAMENTO DISCIPLINA DIPARTIMENTO

Art.1 Definizione

Il dipartimento è il modello ordinario di gestione operativa dell'attività della ASL di Viterbo e si articola al suo interno in unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale, che perseguono finalità comuni risultando tra loro interdipendenti.

E' un centro di responsabilità rappresentativo delle unità operative che lo compongono e costituisce la struttura di coordinamento delle stesse. Non si configura come struttura sovraordinata rispetto a tutte le altre strutture che lo compongono, rimanendo ferma l'autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale ivi comprese.

Analogamente alle altre strutture operative aziendali, adegua l'organizzazione interna e le interrelazioni esterne alla logica delle reti funzionali integrate, per realizzare percorsi assistenziali improntati alla massima umanizzazione e personalizzazione dell'azione clinica ed assistenziale.

Art.2 Finalità

Il Dipartimento:

- assicura la produzione di prestazioni e servizi assistenziali centrati sui bisogni della persona, caratterizzati dalla ricerca della massima appropriatezza, dalla efficacia, dalla qualità tecnica e dalla sicurezza;
- promuove, attraverso la sistemazione dei programmi di formazione/aggiornamento e di ricerca, il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell'ambito del Dipartimento;
- garantisce la partecipazione dell'insieme dei professionisti al processo di condivisione delle scelte strategiche aziendali;
- garantisce il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, equità e sicurezza, la gestione globale del caso clinico e degli aspetti socio –sanitari allo stesso correlati attraverso l'utilizzo degli strumenti del governo clinico;
- favorisce la massima flessibilità nell'impiego delle risorse strumentali, tecnologiche ed umane, al fine di adattarsi alle richieste provenienti dall'ambiente esterno cogliendo le opportunità provenienti dal processo di innovazione in atto nella sanità;

Art.3 Funzioni

Al Dipartimento competono le funzioni di:

- coordinare, nell'ambito delle indicazioni e dei riferimenti della direzione strategica, gli obiettivi da perseguire;
- definire percorsi assistenziali basati sul coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie;
- elaborare, condividere e adottare linee guida e protocolli;

- promuovere il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dell'assistenza offerta, anche mediante programmi di audit;
- gestire sistemi di indicatori utili alla valutazione e verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- coordinare le attività di formazione attraverso una valutazione di compatibilità tra le attività formative e gli obiettivi assegnati;

Art.4

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- il Direttore di Dipartimento
- il Comitato di Dipartimento

Art.5

1- (nomina) Ad ogni Dipartimento previsto dall'Atto di Autonomia Aziendale è preposto un Direttore eletto secondo le modalità previste dall'Atto Aziendale stesso e sulla base della procedura elettorale che sarà esplicitata nei successivi articoli del presente regolamento.

La nomina avviene nell'ambito di una rosa composta da tre candidati di struttura complessa proposta dal Comitato di Dipartimento, con provvedimento del Direttore Generale/Commissario Straordinario. Nel caso in cui il Comitato, per qualsiasi motivo, non esprima la rosa dei candidati il Direttore Generale/Commissario Straordinario può procedere comunque alla nomina con provvedimento motivato. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più breve in relazione ai limiti di età per il collocamento a riposo.

L'incarico può essere revocato dal Direttore Generale/Commissario Straordinario con provvedimento motivato ai sensi dell'art.15 ter del Dlgs 502/92 e s.m.i. e cessa comunque in caso di decadenza dall'incarico di direzione di struttura complessa.

Viene valutato annualmente dal Direttore Sanitario/Amministrativo secondo le modalità previste nel regolamento sul sistema di valutazione della dirigenza. Qualora a fine incarico la valutazione risultasse negativa attraverso la procedura prevista nell'apposito regolamento, non potrà essere candidato per l'elezione successiva al mandato.

Il Direttore del Dipartimento nomina a inizio anno un suo sostituto per eventuale assenze o impedimento tra i Direttori di struttura complessa afferenti al Dipartimento stesso.

2 – (funzioni) Il Direttore di Dipartimento in particolare:

- propone alla direzione strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività, sentito il Comitato di Dipartimento;
- coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno ai propri compiti

ed al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee;

- verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli dell'Azienda;
- partecipa alla negoziazione del budget operativo ed economico secondo le modalità organizzative aziendali;
- informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione;
- garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative secondo le modalità di governo clinico;
- risponde dei risultati complessivi del dipartimento;

Art.6 Comitato di Dipartimento

Ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 502/92, il Comitato di Dipartimento è un organo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.

I componenti del Comitato di Dipartimento sono:

- Direttore del Dipartimento che lo presiede
- Direttori delle Unità Operative Complesse (compresi i facenti funzioni)
- Dirigenti delle Unità Operative Semplici Dipartimentali
- Responsabili dipartimentali, in numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti nel dipartimento;
- Dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i dirigenti del dipartimento

I Direttori di struttura complessa facenti funzione in applicazione dell'art.18 del CCNL 8.6.00 partecipano alle riunioni del Comitato, con diritto di voto per la formulazione della rosa dei candidati da proporre al Direttore Generale/Commissario Straordinario, ma stante la funzione di sostituto svolta, non possono essere nominati Direttore di Dipartimento.

I dipartimenti possono organizzare all'interno del Comitato di Dipartimento un nucleo operativo ristretto che affianca il direttore a seconda delle necessità organizzative e delle competenze interessate, con scelta condivisa dallo stesso Comitato e votata a maggioranza.

Di ogni seduta del Comitato, di almeno una volta al mese (DCA 259 del 6.8.2014) viene redatto un verbale contenente l'oggetto, le decisioni e l'esito delle eventuali votazioni, conservato in ordine cronologico presso la Direzione del Dipartimento. Le proposte operative o programmatiche di particolare rilevanza che scaturiscono dalle riunioni del Comitato, congruenti con gli obiettivi di budget, saranno presentate dal Direttore del

Dipartimento alla Direzione Generale per verificarne la fattibilità.

Art.7

Criteri per la designazione dei componenti eletti

La rappresentanza elettiva concorre ad assicurare la partecipazione più ampia del personale per la definizione dei principi e dei criteri generali relativi all'organizzazione delle strutture ed alla gestione dei servizi.

Ove non sia possibile, per mancanza all'interno del Dipartimento interessato del personale correlato, eleggere tutta la componente elettiva del Comitato di Dipartimento, esso sarà costituito con la sua sola componente di diritto e/o con quella elettiva massima possibile.

1 - (elettorato attivo e passivo) L'elettorato attivo e passivo è individuato tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato assegnati formalmente ad una struttura del dipartimento.

2 – (durata in carica) I rappresentanti eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del triennio.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita si procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante. I componenti eletti tramite le elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale degli altri componenti eletti.

3 – (indizione elezioni) Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento nei sessanta giorni antecedenti la data di cessazione del mandato dei rappresentanti elettivi, ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

Le votazioni devono essere svolte in una sola giornata dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e sono valide con qualunque numero di votanti.

Il provvedimento di indizione dell'elezione deve essere affisso all'albo dell'Azienda per i 20 giorni prima il giorno fissato per le elezioni e pubblicato sul sito aziendale. Inoltre deve essere affisso nelle bacheche delle strutture complesse afferenti al dipartimento interessato a cura dei direttori delle stesse.

Nella prima fase di attivazione del dipartimento, le prime elezioni sono indette dal Direttore Generale/Commissario Straordinario con convocazione elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

Nella prima riunione del Comitato di Dipartimento le funzioni di Direttore del Dipartimento sono assunte, solo per quella unica seduta, dal Direttore della struttura complessa avente maggiore anzianità di servizio.

4 – (commissione elettorale) la Commissione elettorale è nominata dal Direttore Generale/Commissario Straordinario e si compone di n. 3 unità, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario, scelti tra il personale dipendente dall'Azienda che non risulta assegnato al dipartimento interessato.

La Commissione elettorale provvede a:

- acquisire dal servizio Politiche del personale gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
- integrare, qualora risulti necessario e sulla base di documentazione certa, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
- pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo ,anche nel seggio elettorale, previa verifica degli stessi
- determinare l'ubicazione e la composizione del seggio elettorale;
- gestire le attività di organizzazione dei seggi;
- nominare e costituire il seggio elettorale;
- decidere in merito ad eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;
- espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri organi o soggetti dell'Azienda,

Le decisioni della Commissione elettorale, sono assunte a maggioranza.

La Commissione per ciascuna riunione redige apposito verbale che trasmette al Direttore Generale/Commissario Straordinario.

5 – (seggio elettorale) il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere (elettorato passivo); il segretario è scelto, per ragioni organizzative, tra i dipendenti della U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane.

Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente ed il segretario.

All'atto della costituzione del seggio il presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6 – (operazioni di voto) durante le operazioni di voto il presidente del seggio e comunque il componente presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda, timbrata e vidimata da egli stesso o da un componente delegato.

La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, limitatamente all'ambito a cui appartiene.

7 – (scrutinio delle schede) lo scrutinio delle schede avviene presso il seggio elettorale, aperto al pubblico e prosegue senza interruzione fino alla sua conclusione.

L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto deve sentire gli scrutatori.

Non vengono attribuiti voti derivanti da schede nulle. Sono dichiarate nulle le schede ove l'elettore abbia espresso più di una preferenza o una preferenza ad un candidato non eleggibile.

8 – (ratifica delle elezioni e proclamazione degli eletti) Il presidente del seggio, ultimate le operazioni di scrutinio trasmette i verbali delle votazioni, unitamente all'elenco dei votanti ,alla commissione elettorale, che verificata la regolarità anche formale delle votazioni, trasmette l'elenco degli eletti al Direttore Generale/Commissario Straordinario, che con atto deliberativo provvede alla proclamazione.

L'elenco degli eletti è pubblicato sul sito aziendale.